



Comune di Veggiano Provincia di Padova

Piazza F. Alberti, 1
35030 VEGGIANO (PD)

Codice Fiscale: 80010290288 – Partita Iva: 02180560282

NUOVA IMU 2020

Scadenza versamento saldo: 16 dicembre 2020

NOVITA'

A decorrere dall'anno 2020, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI), eliminando il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e disciplinando nuovamente l'imposta municipale propria (IMU).

Con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2020 è stato approvato il regolamento comunale della nuova IMU. Con delibera di Consiglio n. 27 del 31/07/2020 sono state approvate le aliquote per il 2020. Tali delibere sono pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ALIQUOTE

Aliquote e detrazioni per la quantificazione della rata di SALDO a conguaglio:

Tipologia di immobili	Aliquota per mille
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze – Detrazione € 200,00	6,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Fabbricati uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	9,80
Altri fabbricati	10,30
Aree edificabili	10,30
Terreni agricoli	8,80
Abitazioni principale e relative pertinenze locate a canone concordato di cui L. 431/98 art. 2 comma 3	7,725

Importi minimi

Il versamento non è dovuto per importi complessivi inferiori a € 12,00 per ciascuna annualità e per soggetto passivo

Come si paga

L'IMU deve essere versata mediante modello F24

Codice tributo IMU per pagamento con F24
3912 abitazione principale e relative pertinenze
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 Terreni
3916 Aree edificabili
3918 Fabbricati
3925 Immobili ad uso produttivo cat. D (STATO)
3930 Immobili ad uso produttivo cat. D (COMUNE)
Codice catastale: H655

Pertinenze

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Riduzioni

COMODATO: La Legge n. 160/2019 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati, esclusi quelli in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli) e in caso di morte del comodatario anche al coniuge di quest'ultimo (ma solo se sono presenti figli minori), a condizione che:

- 1) il soggetto passivo possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e sia residente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- 2) il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;
- 3) il contratto di comodato sia registrato;

oppure

- 1) il soggetto passivo possieda al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- 2) il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;
- 3) il contratto di comodato sia registrato;
- 4) l'immobile non concesso in comodato, purché non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sia abitazione principale del proprietario.

L'agevolazione decorre dalla data della stipula del contratto. Ai fini del calcolo, il mese durante il quale il possesso dell'immobile in comodato si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si chiarisce che il contratto di comodato può essere redatto in forma scritta o verbale. Per poter beneficiare dell'agevolazione suddetta, entrambi i contratti devono essere registrati entro 20 giorni dalla stipula dello stesso.

Se il contribuente possiede anche solo una quota di una terza abitazione, l'agevolazione per comodato non può essere applicata.

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI: la base imponibile è ridotta del 50%.

FABBRICATI D'INTERESSE STORICO ARTISTICO ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. n. 42/2004, **la base imponibile è ridotta del 50%.**

Richiesta presentazione Dichiarazione Ministeriale.

Novità regolamentare

Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per ottenere l'agevolazione l'immobile deve essere stato abitazione principale dell'anziano o disabile fino al momento del trasferimento nella struttura di ricovero. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

La situazione deve risultare da apposita autocertificazione.

Altre novità

Cittadini Italiani residenti all'estero

Non è più riconosciuta l'equiparazione all'abitazione principale, e di conseguenza l'esclusione da IMU, per cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) pensionati nei rispettivi paesi di residenza.

Abitazione principale.

E' considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione al genitore affidatario stesso.

Termine di presentazione della dichiarazione IMU

Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale per le variazioni dell'anno di imposta 2020 è il 30 giugno 2021, mentre per la variazioni del 2019 è il 31 dicembre 2020.

Veggiano, 10 Dicembre 2020

Il Responsabile del Servizio

f.to Rizzonato Dott. Moreno